



COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(Provincia di Lucca)

2° SETTORE TECNICO \ Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

Piazza Dante, 1
C.F. e P.I. 00138080460

55042 Forte dei Marmi – Lucca
tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

DETERMINAZIONE N. 1161 Del 20/11/2014

OGGETTO: Concessioni edilizie rilasciate a seguito di domande di condono edilizio ex L. 47/1985 e L. n. 724/1994. Difformità edilizie riscontrate ad avvenuto rilascio e non individuate nella originaria domanda. Istanze di riesame a integrazione e/o rettifica. Modalità e condizioni di ammissibilità.

IL DIRIGENTE

- Vista la legge n. 47/1985.
- Vista la legge n. 724/1994.
- Considerato che le leggi richiamate non imponevano particolari elaborazioni tecniche da allegare alla domanda ma indicavano la generica necessità di allegare, oltre alla documentazione minima (dichiarazioni e foto), altra idonea a consentire al Comune il rilascio degli atti autorizzativi. Da quanto sopra, per la definizione di detti procedimenti, risultava abitudine consolidata esaminare al fine del rilascio del provvedimento semplici planimetrie catastali con riportate bordature di massima delle zone oggetto di sanatoria accompagnata da una sommaria descrizione e fotografie dell'abuso individuato, il tutto sottoscritto dal solo richiedente il risultato è che detta prassi non è riuscita a far coprire in maniera esaustiva il novero di tutti gli abusi presenti.
- Tenuto conto che, da prassi giurisprudenziale consolidata, l'accertamento dei presupposti per la concessione del condono deve riguardare complessivamente le differenze tra l'opera originariamente assentita, o comunque legittimamente costruita, e quella risultante alle date di accesso ai presupposti di condono (princ. stab. da CdS n. 1358/1997).
- Tenuto conto, tuttavia che non può ammettersi una modifica della domanda di condono in corso di procedimento una volta decorso il termine perentorio stabilito dalla legge, per la modifica dell'oggetto del condono (princ. stab. da TAR Campania n. 1409/2013).

DETERMINA CHE

- Saranno oggetto di riesame, le consistenze e le opere edilizie poste in difformità dai titoli precedenti alla domanda di condono, qualora gli stessi risultino rilevabili e desumibili dagli allegati alla concessione interessata (planimetrie, foto, relazioni).
- L'avvenuta esecuzione ed ultimazione delle opere ed interventi nei termini prescritti dalle norme è comunque comprovata dal tecnico rilevatore incaricato alla richiesta di riesame, mediante proposizione di adeguata documentazione (riprese fotografiche di data certa, estratti cartografici, planimetrie catastali, documenti d'archivio o altro mezzo idoneo) accompagnata da perizia giurata che ricostruisca in maniera puntuale le consistenze urbanistiche-edilizie dell'immobile

realizzate entro il 01/10/1983, ovvero il 31/12/1993 nel caso di condono ex L. 724/1994. Non assumono valore di prova ai fini di cui sopra, le semplici prove testimoniali.

- Potranno essere oggetto di segnalazione a rettifica le correzioni relative a imprecisioni grafiche o contraddittorie contenute negli allegati (foto, relazione, elaborati): le rettifiche saranno ammesse limitatamente alle opere già individuate ed oggetto della sanatoria rilasciata. In questo caso, a seguito di segnalazione della parte interessata accompagnata da elaborati grafici e relazioni tecniche, l'istruttoria d'ufficio sarà finalizzata alla mera presa d'atto delle imprecisioni segnalate.
- In ossequio al principio di legalità degli atti amministrativi, non sarà possibile il riesame o rettifica delle sanatorie già evase qualora, successivamente al rilascio del provvedimento interessato, risulti formato ulteriore provvedimento amministrativo (concessioni e DIA/SCIA e CIAL incluse) sul bene immobiliare. Non è altresì ammessa la ripetuta proposizione di istanze di riesame sulla medesima pratica.
- Le istanze di riesame presentate successivamente alla presente determina dovranno essere presentate secondo il modello allegato alla presente ed accompagnate dagli allegati indicati.

**Il Responsabile del Servizio
(Geom. Massimo Peporini)**

**Il Dirigente
(Ing. Gabriele Borri)**

=====
La presente determinazione:

anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;

esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs18 agosto 2000, n. 267;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Borri Ing. Gabriele e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0584-2801.